



DIREZIONE CULTURA E SPORT – SERVIZIO SPORT
P.O. GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE
AD USO SPORTIVO DELLO STADIO A. FRANCHI, CENTRO SPORTIVO D.
ASTORI E DELLO STADIO L. RIDOLFI – PERIODO 1 GENNAIO 2023-30
GIUGNO 2023**
C.P.V.: 77320000-9 C.I.G. : 9501292A30

INDICE

- Art. 1. Oggetto dell'Accordo Quadro e luogo di esecuzione
- Art. 2. Durata dell'Accordo Quadro
- Art. 3. Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 4. Normativa Applicabile-Abilitazioni
- Art. 5. Ammontare dell'Accordo Quadro, fatturazione e pagamenti
- Art. 6. Contratto- Documenti che ne fanno parte
- Art. 7. Modifiche del capitolato/contratto
- Art. 8. Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo qualità
- Art. 9. Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)
- Art. 10. Trattamento e tutela dei lavoratori
- Art. 11. Trattamento dei dati
- Art. 12. Responsabilità in materia di sicurezza
- Art. 13. Garanzia e Coperture assicurative
- Art. 14. Comunicazioni
- Art. 15. Esecuzione d'urgenza del contratto
- Art. 16. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
- Art. 17. Dipendenti delle P.A. -Divieti
- Art. 18. Subappalto
- Art. 19. Procedimento di contestazione dell'inadempimento-Penali
- Art. 20. Risoluzione di diritto –clausola risolutiva espressa
- Art. 21. Recesso del contratto dap arte dell'affidatario
- Art. 22. Assoggettamenti fiscali
- Art. 23. Cessione del credito
- Art. 24. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 25. Definizione delle controversie
- Art. 26. Spese,imposte e tasse
- Art. 27. Norme transitorie e finali

Art.. 1 – Oggetto dei servizi di cui si compone l' Accordo Quadro :

L'Amministrazione Comunale intende concludere un affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 a) D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 per l'acquisizione dei servizi di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale ad uso sportivo dello Stadio A. Franchi, del Centro Sportivo D. Astori e dello Stadio di Atletica L. Ridolfi .

Di seguito, si riporta una breve descrizione delle attività sportive svolte nei tre impianti:

- **Stadio Artemio Franchi**

Vi si svolgono le partite dell' ACF Fiorentina (Campionato di serie A maschile e femminile, coppe nazionali e internazionali, ecc) e, saltuariamente, partite della Nazionale di Calcio e della Nazionale di Rugby.

- **Centro tecnico Davide Astori**

Ospita gli allenamenti della prima squadra dell' ACF Fiorentina; le sedute di allenamento durante la stagione sportiva hanno una cadenza quasi giornaliera.

- **Stadio atletica Luigi Ridolfi**

Ospita le attività della società di atletica Firenze Marathon.

Tali servizi verranno eseguiti secondo le norme indicate nella Relazione Tecnica allegata al presente Capitolato.

Art. 2 – Durata dell'Accordo Quadro

L'appalto ha una durata di mesi 6 (sei) con decorrenza dal 1 Gennaio 2023 al 30 Giugno 2023.

Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Art. 3– Modalità di svolgimento del servizio

L'esecuzione delle prestazioni richieste verranno disposte dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del contratto in funzione delle varie esigenze dell'Amministrazione Comunale.

L'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere presa completa ed esatta conoscenza.

Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione per mantenere i manti erbosi ad uso sportivo in perfetto stato di conservazione.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'appalto.

Lo scopo principale della reperibilità (che riguarderà interventi manutentivi d'urgenza sui manti erbosi) è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere la qualità dei manti erbosi oggetto del Contratto.

Art. 4 – Normativa Applicabile- Abilitazioni

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche "Capitolato"), è regolato dal D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a , servizi e forniture" ss.mm. (di seguito anche "Codice"); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. 50/2016; dalla Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"; dall'"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019; dalle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del Contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 5 - Ammontare dell'Appalto, fatturazione e pagamenti

L'importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso è pari ad € 135.000,00 oltre € 2.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 137.700,00 al netto dell'Iva. Il costo della manodopera è stimato in € 33.750,00.

Gli interventi specificati nella Relazione tecnica saranno remunerati a misura (qualora richiesti e realizzati) sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari allegato agli atti di gara, soggetti al ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Si sottolinea che il presente affidamento si configura come "Accordo Quadro" redatto ai sensi art. 54 del D.Lgs 50/2016 e tiene conto dell'art. 11, comma 2 del vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze il quale stabilisce che l'Accordo Quadro è stipulato fino all'importo massimo delle prestazioni stesse (maggiore ribasso corrisponde quindi alla possibilità di effettuare più interventi a parità di somma impegnata). Per tale motivo l'importo del Contratto corrisponderà esattamente a quello posto a base di gara, precisando che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Il prezzo di riferimento è l'Elenco Prezzi Unitari di progetto, allegato agli atti di gara; nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si farà riferimento al "Prezzario dei lavori pubblici della Toscana Provincia di Firenze, anno 2022/1".

L'impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto del servizio, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al presente servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Cultura e Sport, Servizio Sport, P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi – Piazza E. Berlinguer n. 2, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento delle

prestazioni, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, altresì, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture bimestrali, in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: F2BGES (per fatture intestate alla Direzione Cultura e Sport);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- Codice Cig: **9501292A30**
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

Art. 6 – Contratto – Documenti che ne fanno parte

1. Fanno parte integrante del Contratto di appalto, anche se materialmente non allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale;
- b) Planimetrie,
- c) Elenco Prezzi Unitari di progetto;
- d) Prezzario dei lavori pubblici della Toscana anno 2022/1;
<https://www.regione.toscana.it/-/il-prezzario-2022-dei-lavori-della-toscana>;
- e) D.U.V.R.I. base;
- f) Polizze di garanzia.

I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati da entrambe le parti, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari.

2. Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
3. Qualora successivamente alla stipulazione del Contratto le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019.

4. In nessun caso si procede alla stipulazione del Contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del Servizio.

Art.7 - Modifiche del capitolato/contratto

Le modifiche, nonché le varianti, del presente capitolato possono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 8 – Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità

Il Comune esercita le funzioni di direzione e controllo delle attività oggetto dell'appalto svolgendo i controlli in ordine alla corretta esecuzione e alla qualità delle prestazioni richieste al soggetto affidatario.

Art. 9 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Il Responsabile Unico del Procedimento ha compiti di pianificazione e gestione del presente appalto, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto e segnala, ove le due figure non coincidano, al Dirigente responsabile eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.

Il RUP ha il compito di:

a) provvedere a creare le condizioni affinché l'esecuzione del capitolato possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori.

In particolare, il RUP ha il compito di verificare l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

c) svolgere, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Dirigente responsabile, nel caso in cui questi non sia il RUP, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

d) autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice;

- e) compiere, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- f) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- g) confermare l'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, o in sua assenza provvede direttamente all'attestazione;
- h) individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte del Comune sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale del Comune sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le prestazioni previste dal capitolato;
- i) presentare, al termine dell'esecuzione, una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate;
- j) svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ove non sia nominato altro soggetto.

Art. 10 – Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni o i Servizi oggetto del presente Capitolato con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei luoghi di lavoro.

A) TUTELA RETRIBUTIVA

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i Servizi costituenti oggetto del presente Contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino al pagamento della rata di saldo, anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 4 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 del medesimo art. 30 del D.Lgs. 50/2016 - la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione – di cui all'art.103,

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei servizi, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

6. L'Appaltatore deve esibire al Direttore dell'esecuzione, prima della data del Verbale di consegna dei Servizi, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

7. Prima di emettere i certificati di pagamento degli Stati di Avanzamento dei servizi, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore dell'esecuzione e la Stazione Appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del Subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

9. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione di cui all'art. 103, co.1, D.Lgs. 163/2006 ss. mm. 50/2016. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

10. Qualora la Stazione Appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dell'esecuzione procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

12. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Direttore dell'esecuzione redige una relazione particolareggiata per il Responsabile del Procedimento. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del Contratto.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi

Art. 11. Trattamento dei dati

I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.

Nel corso dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa privacy sopra citata, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai soggetti interessati, da qualsiasi fonte provengano.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare, entro 5 gg. dall’aggiudicazione, i dati relativi al soggetto individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. I rapporti saranno regolati mediante stipula di apposito contratto, secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). In caso di mancata comunicazione, verrà nominato il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, che è tenuto a sottoscrivere il contratto allegato all’atto di nomina.

Art. 12- Responsabilità in materia di sicurezza

L’appaltatore, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dal medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza dell’appalto affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di

sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, come previsto;

c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento dell'appalto la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;

d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nell'appalto;

e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

L'appaltatore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione dell'appalto;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere a terzi durante il periodo di esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Articolo 13- Garanzie e Coperture Assicurative

A) GARANZIA DEFINITIVA

1. L'esecutore del Contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 93, commi 2, 3 e 7 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale

di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 commi 2 3 e 7 questa Amministrazione procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

2. La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

5. La garanzia deve permanere fino alla verifica di conformità e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione dei servizi e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall'art. 103 co.5 del Codice.

6. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co. 9 dell'art. 103 del Codice.

7. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7 del Codice.

C) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE

9. Almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione per Responsabilità Civile per fatti colposi errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone a cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività comprese nel presente appalto ed in particolare per il trasferimento da parte del Committente della custodia manutentiva del patrimonio immobiliare ai sensi art. 2051 e 2043 del Codice Civile. Tale polizza deve tenere indenne l'Assicurato (l'Appaltatore) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. La Ditta aggiudicataria dovrà, pertanto, stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile - dedicata al presente appalto - per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato, con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): € 2.500.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (R.C.O.): € 2.500.000,00 unico per sinistro.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- il Comune, i suoi dipendenti ed Amministratori dovranno essere considerati terzi;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi dipendenti ed Amministratori
- R.C. personale dei dipendenti e/o collaboratori;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;

- danni derivati da violazioni del D.Lgs. 81/2008;
- danni derivanti da violazioni del D.Lgs. 196/03;
- danni derivanti da interruzione e/o sospensione dell'attività.

Il Contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio; pertanto, l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art. 14 – Comunicazioni

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di comunicare, a mezzo pec, al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'esecuzione del contratto non sia possibile nei termini previsti dal presente capitolato, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato.

Art. 15 - Esecuzione d'urgenza del contratto

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui il Comune decida di affidare all'appaltatore l'esecuzione d'urgenza del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula del contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata.

In tal caso il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

Art. 16 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del su indicato “Regolamento”.

Art. 17- Dipendenti delle P.A. – Divieti

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, – sottoscrivendo il contratto di appalto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Art. 18 - Subappalto

1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente Contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei servizi indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 40 per cento dell'importo complessivo del Contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto.

2. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al R.U.P. con allegata la documentazione prevista dall'art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D.Lgs. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Contratto di subappalto, completo

dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia ed in base all'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. e dalla stessa Intesa.

4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengono applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.

5. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle prestazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del Subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l'istanza venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del Contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

6. Sull'importo del Contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel Contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.

7. Nei casi in cui la Stazione Appaltante non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle Imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel Contratto di subappalto.

8. Il Subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n. 38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a) D.Lgs. 81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.

9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.

10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei servizi affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.

11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 80, co. 12 del Codice.

12. La Stazione Appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare, l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del Subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui le prestazioni siano in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:

- _ i Contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
- _ i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo dei servizi affidati o i 100.000 euro;
- _ i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del Subcontratto.

In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

1. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i Subcontratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del Subcontratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei Subcontratti dal novero dei Subappalti.

3. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

4. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 10 comma 7 del Capitolato, la Stazione Appaltante procede al pagamento delle rate dei servizi o della rata finale solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei Subappaltatori.

Conseguentemente, ai fini del pagamento delle rate, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e di tutti i Subappaltatori.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente del Subappaltatore o dei soggetti titolari di Subappalti, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del Subappaltatore, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell'art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l'art. 15 della L. 11/11/2011 n. 180 ss.mm. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del Subappaltatore con la contestazione della regolarità dei servizi da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione e, per la parte residua, procede al pagamento del Subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice.

7. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all'art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:

a) qualora il Subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. 50/2016;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore di cui al comma precedente;

c) su richiesta del Subappaltatore e qualora la natura del Contratto lo consenta.

8. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

9. L'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto

di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il Contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i Subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i Subcontraenti, comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche all'importo del Contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del Subcontratto. È altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del Subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.105, D.Lgs. 50/2016.

Art. 19 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nell'offerta economica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'affidatario inadempiente, le seguenti penali:

<i>Rif.</i>	<i>Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale</i>	<i>Valore penale</i>
a)	Esecuzione incompleta degli interventi elencati nel Piano Dettagliato degli interventi.	Verranno detratti gli importi delle operazioni non eseguite.
b)	Mancato rispetto della tempistica prevista dalla Stazione Appaltante (secondo le indicazioni dell'Ordinativo) per l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione su ordinativo	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo per ciascun intervento richiesto dal direttore dell'esecuzione.
c)	Mancata effettuazione degli interventi richiesti entro 10 giorni rispetto all'ordine del D.E.C.	Revoca dell'Appalto
d)	Mancato rispetto entro le 12 ore dalla richiesta d'intervento inoltrata dal Rup/D.E.C.	Verrà addebitato il costo dell'intervento non effettuato

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 21, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

Art. 20- Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'appaltatore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013”.
- Attribuzione di incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
- Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- la mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;

- il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulato fra la Prefettura di Firenze e il Comune di Firenze;
- qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto;
- la cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o normativa previdenziale;
- l'affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall' art 24 del presente capitolato;
- la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- la liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- in caso di DURC non regolare per due volte consecutive;
- le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

-

Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

L'appaltatore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi l'appalto, secondo le disposizioni del Codice, in danno all'appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario, senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.

Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione dell'appalto. L'appaltatore nulla ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Art. 21- Recesso dal contratto da parte dell'affidatario

Nel caso in cui il soggetto affidatario receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa

derivante dal nuovo affidamento del contratto.

Art. 22- Assoggettamenti Fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario.

Art. 23- Cessione del Credito

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 24- Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 25- Definizione delle Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato speciale d'appalto e del conseguente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 26- Spese, imposte e tasse

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel

presente Capitolato ed il contratto assumerà la forma di scrittura privata che sarà stipulata in modalità elettronica.

Tutte le spese, imposte e tasse sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 27- Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

La Dirigente del Servizio Sport
Dott.ssa Elena Toppino